

TOLLERANZA RELIGIOSA

nella Comunità Internazionale

S. S. Pio XII, il 6 dicembre 1953 (1), in occasione del V Convegno Nazionale dell'Unione Giuristi Cattolici Italiani, prendendo lo spunto dal tema generale del Convegno, «Nazione e Comunità internazionale», ha dettato alcune direttive per la formulazione di norme, che possano regolare un'unione di Stati in una Comunità giuridica internazionale.

Nel suo discorso, fra l'altro, il Papa affronta il problema dei rapporti fra gli Stati-membri di tale Comunità, appartenenti a religioni diverse, e indica, come formula concreta e perfettamente legittima di convivenza, il comportamento di reciproca tolleranza.

Le direttive pontificie ci sono sembrate particolarmente interessanti, anche per la luce ch'esse possono portare su problemi che si presentano con un'analogia impostazione. Certamente, i principi, a cui Pio XII è ricorso per dichiarare legittimo « in determinate circostanze » il « non impedire » e il « non reprimere » ciò che è falso ed erroneo, offrono, entro certi limiti, possibilità di più ampia applicazione.

In particolare, pensiamo che tali direttive si possano legittimamente trasferire al campo dei rapporti tra i vari raggruppamenti sociali in seno ad un singolo Stato, quando in questo esista una pluralità di ideologie filosofiche, religiose o politiche.

La possibilità di applicare le direttive pontificie nel senso indicato, crediamo possa offrire prospettive di soluzione per alcuni delicati problemi, che oggi si presentano anche in Paesi di antica tradizione cattolica.

TESTO PONTIFICIO

Inevitabile convivenza di confessioni diverse.

1. « [...] Il fatto manifesto che i rapporti fra gli individui appartenenti a diversi popoli e tra i popoli stessi crescono in estensione e in profondità, rende ogni giorno più **urgente un regolamento delle relazioni internazionali, private e pubbliche**; tanto più che questo mutuo avvicinamento è determinato non soltanto dalle possibilità tecniche incomparabilmente aumentate e dalla libera scelta, ma altresì dalla più penetrante azione di una legge immanente di sviluppo. Si deve dunque non reprimerlo, ma piuttosto favorirlo e promuoverlo [...].

2. « A questo proposito vorremmo ora intrattenervi — voi che amate professarvi giuristi cattolici — intorno ad una delle questioni, che si presentano in una comunità dei popoli; vale a dire, **la pratica convivenza delle comunità cattoliche con le non cattoliche.**

(1) *Osservatore Romano*, 7-8 dicembre 1953, pp. 1-2.

« Secondo la confessione della grande maggioranza dei cittadini, o in base ad una esplicita dichiarazione del loro Statuto, i popoli e gli Stati membri di una Comunità verranno divisi in cristiani, non cristiani, religiosamente indifferenti o consapevolmente laicizzati, od anche apertamente atei. **Gli interessi religiosi e morali esigeranno per tutta l'estensione della Comunità un regolamento ben definito, che valga per tutto il territorio dei singoli Stati sovrani, membri di tale Comunità delle nazioni.**

3. « Secondo le probabilità e le circostanze, è prevedibile che **questo regolamento di diritto positivo verrà enunciato così:** nell'interno del suo territorio e per i suoi cittadini ogni Stato regolerà gli affari religiosi e morali con una propria legge; **nondimeno in tutto il territorio della Comunità degli Stati sarà permesso ai cittadini di ogni Stato-membro l'esercizio delle proprie credenze e pratiche etiche e religiose**, in quanto queste non contravvengono alle leggi penali dello Stato, in cui essi soggiornano ».

Caso di coscienza per lo Stato cattolico e per il giurista e l'uomo politico cattolico.

1. « Per il giurista, l'uomo politico e lo Stato cattolico sorge qui il quesito: **possono essi dare il consenso ad un simile regolamento, quando si tratta di entrare nella Comunità dei popoli e di rimanervi?**

« Ora relativamente agli interessi religiosi e morali si pone una duplice questione: **la prima** concerne la verità oggettiva e l'obbligo della coscienza verso ciò che è oggettivamente vero e buono; **la seconda riguarda l'effettivo contegno della Comunità dei popoli verso il singolo Stato sovrano e di questo verso la Comunità dei popoli nelle cose della religione e della moralità.**

« **La prima** può difficilmente essere l'oggetto di una discussione e di un regolamento fra i singoli Stati e la loro Comunità, specialmente nel caso di una pluralità di confessioni religiose nella Comunità medesima.

2. « **La seconda invece può essere della massima importanza ed urgenza.** Or ecco la via per rispondere rettamente alla seconda questione. **Innanzi tutto** occorre affermare chiaramente: che nessuna autorità umana, nessuno Stato, nessuna Comunità di Stati, qualunque sia il loro carattere religioso, possono dare un mandato positivo o una positiva autorizzazione di insegnare o di fare ciò che sarebbe contrario alla verità religiosa o al bene morale. [...]

« **Un'altra questione essenzialmente diversa è: se in una Comunità di Stati possa, almeno in determinate circostanze, essere stabilita la norma che il libero esercizio di una credenza e di una prassi religiosa e morale, le quali hanno valore in uno degli Stati-membri, non sia impedito nell'intero territorio della Comunità, per mezzo di leggi o provvedimenti coercitivi statali.**

« In altri termini, si chiede se il « non impedire », ossia il tollerare, sia in quelle circostanze permesso e perciò la positiva repressione non sia sempre un dovere ».

Il « non impedire » l'errore è sempre assolutamente immorale?

1. « Noi abbiamo or ora addotta l'autorità di Dio. Può Dio, sebbene sarebbe a Lui possibile e facile di reprimere l'errore e la deviazione morale, in alcuni casi scegliere il « non impedire », senza venire in contraddizione con la Sua infinita perfezione? **Può darsi che IN DETERMINATE CIRCOSTANZE Egli non dia agli uomini nessun mandato, non imponga nessun dovere, non dia perfino nessun diritto di impedire e di reprimere ciò che è erroneo e falso?**

« Uno sguardo alla realtà dà una risposta affermativa. Essa mostra che l'errore e il peccato si trovano nel mondo in ampia misura. **Iddio li riprova; eppure li lascia esistere.** Quindi l'affermazione: « il traviamiento religioso e morale deve essere sempre impedito, quando è possibile, perchè la sua tolleranza è in se stessa immorale » non può valere nella sua incondizionata assolutezza.

2. « D'altra parte, **Dio non ha dato nemmeno all'autorità umana un siffatto precetto assoluto e universale,** nè nel campo della fede nè in quello della morale. Non conoscono un tale precetto nè la comune convinzione degli uomini, nè la coscienza cristiana, nè le fonti della rivelazione, nè la prassi della Chiesa. Per omettere qui altri tesi della Sacra Scrittura, che si riferiscono a questo argomento, Cristo nella parabola della zizzania diede il seguente ammonimento: lasciate che nel campo del mondo la zizzania cresca insieme al buon seme a causa del frumento (cfr. Mt. 13, 24-30).

3. « Il dovere di reprimere le deviazioni morali e religiose non può quindi essere un'ultima norma di azione. Esso deve essere subordinato a più alte e più generali norme, le quali IN ALCUNE CIRCOSTANZE permettono, ed anzi **fanno forse apparire come il partito migliore il non impedire l'errore, per promuovere un bene maggiore** ».

Quale dovrebbe essere, in concreto, il comportamento dello Stato cattolico o del giurista o dell'uomo politico cattolico?

1. « Con questo sono chiariti in due principi, dei quali bisogna ricavare nei casi concreti la risposta alla gravissima questione circa **l'atteggiamento del giurista, dell'uomo politico e dello Stato sovrano ad una formula di tolleranza religiosa e morale** del contenuto sopraindicato, da prendersi in considerazione per la Comunità degli Stati. **Primo:** ciò che non risponde alla verità e alla norma morale, non ha oggettivamente alcun diritto nè all'esistenza, nè alla propaganda, nè all'azione. **Secondo:** **il non impedirlo per mezzo di leggi statali e di disposizioni coercitive può nondimeno essere giustificato nell'interesse di un bene superiore e più vasto.**

2. « Se poi questa condizione si verifichi nel caso concreto — è la "quæstio facti", — deve giudicare innanzi tutto lo stesso statista cattolico. Egli nella sua decisione si lascerà guidare dalle **conseguenze dannose, che sorgono dalla tolleranza, paragonate con quelle che, mediante l'accettazione della formula di tolleranza, verranno risparmiate alla Comunità degli Stati**; quindi, dal bene che, secondo una saggia prognosi, ne potrà derivare alla Comunità medesima come tale, e indirettamente allo Stato che ne è membro.

« Per ciò che riguarda il campo religioso e morale, **egli domanderà anche il giudizio della Chiesa**. Da parte della quale in tali questioni decisive, che toccano la vita internazionale, è competente in ultima istanza soltanto Colui a cui Cristo ha affidato la guida di tutta la Chiesa, il Romano Pontefice ».

La prassi costante della Chiesa.

1. « La Chiesa di Cristo [...] deve accogliere in sè e collegare in una unità religiosa gli uomini di tutti i popoli e di tutti i tempi.

« La Chiesa nell'adempimento di questa sua missione si trova di fronte a conflitti inevitabili, che vi saranno sempre; si trova di fronte a popoli diversi per cultura, per religione, per lingua, costumi, filosofie, aspirazioni e peculiarità nazionali. **La Chiesa deve vivere tra essi e con essi**; non può mai di fronte a nessuno dichiararsi « non interessata ». Il mandato, impostole dal suo divino Fondatore, le rende impossibile di seguire la norma del « lasciar correre, lasciar fare ». Essa ha l'ufficio d'insegnare e di educare con tutta l'inflessibilità del vero e del buono e con questo obbligo assoluto **deve stare ad operare tra uomini e comunità, che pensano in modi completamente diversi**.

2. « Torniamo ora indietro alle due summenzionate proposizioni: e **in primo luogo** a quella della negazione incondizionata di tutto ciò che è religiosamente falso e moralmente cattivo. Riguardo a questo punto non vi è stato mai e non vi è per la Chiesa nessun tentennamento, nessun patteggiamento, nè in teoria nè in pratica [...].

« Quanto alla seconda proposizione, vale a dire alla tolleranza, in circostanze determinate, alla sopportazione anche in casi in cui si potrebbe procedere alla repressione, **la Chiesa** — già per riguardo a coloro, che in buona coscienza (sebbene erronea, ma invincibile) sono di diversa opinione — **si è vista indotta ad agire ed ha agito secondo quella tolleranza**, dopo che sotto Costantino il Grande e gli altri Imperatori cristiani divenne Chiesa di Stato, sempre per più alti e prevalenti motivi; **così fa oggi e anche nel futuro si troverà di fronte alla stessa necessità [...]**.

3. « **Ciò che abbiamo esposto può essere utile per il giurista e l'uomo politico cattolico**, anche quando nei loro studi o nell'esercizio della loro professione vengono in contatto con gli accordi (concordati, trattati, convenzioni, modus vivendi, ecc.) che la Chiesa ha concluso in passato e conchiude tuttora con Stati sovrani [...].

BREVI CENNI DI COMMENTO

Il P. Gustavo Weigel S. J., già docente e decano della facoltà di teologia dell'Università cattolica del Cile, ora professore di ecclesiologia al teologato di Woodstock, Md., U.S.A., il 16 dicembre 1953, pronunciava alla Radio Vaticana un breve commento al discorso del Santo Padre. Ne riportiamo testualmente la versione dei brani più significativi (2):

1. « [...] Gli ostacoli che si presentano a coloro che si interessano al progetto di una Comunità degli Stati, sono di varia natura. **Anche la religione**, che nella vicenda della storia umana è uno dei fattori più determinanti, **sembra essere elemento di scissione più che di fusione**. L'Islam divide i maomettani dagli indù, il Cattolicesimo distacca i suoi fedeli dai protestanti, il Giudaismo divide Israele dai gentili. Dovremmo dunque dire che la religione sarà l'ostacolo più duro all'unione dei popoli [...]?

« **Il messaggio di Pio XII**, dettato ai partecipanti al Convegno Nazionale dei Giuristi Cattolici Italiani, **indica la soluzione alla predetta difficoltà**.

2. « In uno studio attentamente meditato, il Papa delinea la soluzione giuridica del problema derivante dalla disunione religiosa. Egli afferma chiaramente che **questa società internazionale dei popoli**, alla quale i nostri contemporanei mirano, **non può essere soltanto costituita sulla base di una religione comune** [...]: essa può basarsi soltanto su quell'unica e universale legge naturale, che la ragione umana può raggiungere con le sue sole forze. **Le norme che devono regolare i rapporti fra tale nuova società giuridica e la religione sono limpidamente esposte dal Papa alla luce della dottrina perenne del Cattolicesimo**.

3. « Il pensiero del Papa è che **l'atteggiamento del nuovo ordine giuridico mondiale, in materia religiosa, debba essere quello di una tolleranza amichevole e cordiale**. Per molti moderni questa parola « tolleranza » può sembrare troppo negativa e legata a vedute ristrette. In realtà, invece, nel discorso del Papa essa esprime

(2) Il commento del P. WEIGEL S. J. è riportato integralmente nella rivista dei PP. Gesuiti americani « *America* » (New York, Jan. 9th, 1954, pp. 375-376).

Con sfumature di pensiero diverse, lo stesso discorso del Santo Padre è stato pure commentato da: R. ROUQUETTE, *Pie XII et la tolérance*, in *Etudes*, (février) 1954, pp. 241-248; G. COURTADE, *Un discours de Pie XII sur la tolérance*, in *Revue de l'Action Populaire*, (février) 1954, pp. 182-186; A. MESSINEO, *Tolleranza e comunità dei popoli*, in *Civiltà Cattolica*, 1954, vol. II, pp. 371-383; *Cahiers d'Action religieuse et sociale*, n. 169, 15 mai 1954, pp. 289-294.

NB. V. anche: *Aggiornamenti Sociali*, (ottobre) 1952, pp. 321-336 (rubr. 104).

qualche cosa di positivo e di rispondente a vedute molto larghe [...].

« La nuova Comunità internazionale non dovrebbe imporre a tutti i popoli una religione determinata, come non dovrebbe esigere l'uniformità religiosa come condizione della nuova federazione internazionale. Questa dovrebbe tutelare e promuovere la religione e le opinioni religiose senza assumersi il compito di arbitro nel definire in che cosa debba consistere la religione, perchè questo compito non appartiene ad una organizzazione puramente umana e naturale. [...]»

4. « Anche Dio tollera l'esistenza di religioni diverse da quella che egli stesso ha voluto, ed è bene che anche i governi prudenti seguano l'esempio del loro Creatore. [...]» La pace dei cittadini e la loro prosperità materiale sono lo scopo primario dello Stato [...]. Ora per ottenere lo scopo di una convivenza armoniosa nella società attuale, già condizionata da una sua propria storia e da una sua cultura, **sarà necessario che lo Stato accetti le situazioni di fatto**, nelle quali si trova tale società, non dovute alla sua azione, ma risultanti dalla stessa evoluzione della comunità che esso è chiamato a servire.

« Può darsi che tali situazioni, da un punto di vista teologico, non siano le più desiderabili; ciò non toglie però che in concreto lo Stato sia obbligato a mantenerle, per non turbare la pace e le libertà che ne conseguono e la cui esistenza sono la sua stessa ragione d'essere. [...]»

5. « Questo insegnamento di Pio XII [...] gioverà a dissipare i dubbi dei fratelli, che non sono cattolici, i quali credono che la Chiesa cattolica sia una cospirazione che mira a derubarli del diritto di seguire la loro coscienza nelle loro decisioni di carattere religioso. Gioverà ad incoraggiare coloro che lottano per un'unione mondiale, in quanto essi sapranno che la grande forza spirituale del Cattolicesimo è favorevole alla loro azione.

« Soprattutto, gioverà a metter fine all'accusa, che molti muovono alla Chiesa, di seguire una doppia norma nel regolare le relazioni tra Chiesa e Stato. Secondo questa accusa, la Chiesa domanderebbe libertà di fede religiosa personale là dove i cattolici sono la minoranza; mentre esigerebbe che tutti i cittadini si uniformino ai principi della religione cattolica nei Paesi dove i cattolici sono la maggioranza. Il pensiero del Papa è del tutto diverso: egli parla di una comunità tollerante, formata da singoli Stati sovrani cattolici e non cattolici, i quali potranno governare le loro rispettive comunità secondo i principi di diritto naturale, sui quali si fonda l'intera federazione internazionale. [...]»
